

CITTÀ DI NUORO

Provincia di Nuoro

Regolamento comunale per il compostaggio domestico e di comunità

Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 23 del 25.04.2018 In vigore dal







SOMMARIO

| PARTE I - OGGET | TTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI | 3 |
|---------------------|---|----|
| Articolo 1 - Og | getto del Regolamento e normativa di riferimento | 3 |
| Articolo 2 - Pri | ncipi e definizioni | 3 |
| Articolo 3 - Soc | ggetti interessati e Albo comunale dei compostatori | 4 |
| | quisiti ed obblighi per fare attività di compostaggio domestico o di comunità | |
| | todo normalizzato di calcolo del peso dei volumi compostati | |
| | DI DI COMPOSTAGGIO CONSENTITI | |
| | | |
| | one regole generali | |
| Articolo 7 - Imp | piego del compost | ö |
| | mpostaggio domestico | |
| Articolo 9 - Co | mpostaggio di comunità 1 | 1 |
| Articolo 10 - Col | llocazione ed accesso all'impianto di comunità1 | 2 |
| Articolo 11 - Ma | iteriali e quantitativi da avviare e da evitare nel compostaggio domestico |), |
| COI | ndominiale e di comunità1 | 3 |
| | dalità di adesione al compostaggio singolo e al compostaggio di comunità 1 | |
| | plicazione della riduzione sulla tassa rifiuti e verifica dell'attività1 | |
| | blighi del conduttore 1 | |
| | Icolo della raccolta differenziata dei rifiuti organici utilizzati nell'aut | |
| 7 (1 (100) 0 10 Cal | mpostaggio1 | 6 |
| Articala 16 Aut | to compostaggio - divieti1 | 7 |
| | | |
| Articolo 17 - Sai | nzioni | 0 |
| Articolo 18 - Alle | egati al Regolamento1 | 0 |
| Articolo 19 - Apj | plicazione e disposizioni finali1 | Ø |



PARTE I – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento e normativa di riferimento

Il presente regolamento si applica agli utenti conferitori di rifiuti organici soggetti a raccolta e smaltimento in regime di privativa, secondo quanto previsto l'articolo 198 comma 1 del D. Lgs 03.04.2006 n. 152.

Le norme qui contenute sono rivolte a coloro che intendono attuare il compostaggio domestico, mediante uso di apposita compostiera fornita dal Comune di Nuoro oppure reperibile in commercio o realizzata in proprio, come meglio specificato nella successiva Parte II; inoltre il presente Regolamento disciplina l'organizzazione degli impianti di compostaggio di comunità nel Comune di Nuoro.

Tutte le utenze del Comune di Nuoro sono obbligate a differenziare la frazione organica dei rifiuti urbani; tale frazione può essere:

- conferita al servizio porta a porta di raccolta dei rifiuti per il successivo avvio a compostaggio presso impianto convenzionato;
- avviata a compostaggio domestico o di comunità con le modalità di seguito descritte;
- avviata a recupero e/o riutilizzo mediante altre modalità che non danneggino l'ambiente (pacciamatura, mulching, alimentazione animale, etc.).

Le principali norme di riferimento sono:

- D. Lgs 03.04.2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto 29.12.2016, n. 266 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e relativi allegati;
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- Delibera della Giunta Regionale 09.05.2017 n. 23/8 e relativi allegati;
- Regolamento comunale di igiene urbana ed ambientale approvato con delibera di Consiglio comunale n. 15 del 14.05.2018;
- Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale) approvato con delibera di Consiglio comunale n. 16 del 17.06.2014;

Articolo 2 - Principi e definizioni

L'Amministrazione comunale consente e favorisce il corretto auto-trattamento del rifiuto organico e del rifiuto vegetale mediante la pratica del compostaggio domestico e del compostaggio di comunità della frazione umida e del verde purché eseguito con le modalità indicate di seguito dal presente regolamento.

Il compostaggio è direttamente connesso al corretto espletamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed è rivolto alla salvaguardia dell'ambiente, al riutilizzo familiare o di comunità dei rifiuti ed alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio.

Il compostaggio può svolgere una rilevante azione ai fini di migliorare la fertilità di aree verdi, di orti e di giardini utilizzando materiali che diversamente andrebbero ad incrementare la massa complessiva dei rifiuti prodotti.



Valgono le seguenti definizioni:

- a. apparecchiatura: struttura idonea all'attività di compostaggio di comunità di cui all'articolo 183, comma 1, lettera qq -bis), del decreto legislativo 03.04.2006, n. 152, finalizzata alla produzione di compost mediante decomposizione aerobica in cui l'aerazione avviene in modo naturale (compostiera statica) o indotto (compostiera elettromeccanica). L'apparecchiatura è classificata in funzione della capacità di trattamento in taglie piccola (T1: max. 10 t/anno trattate), media (T2: max. 60 t/anno trattate) e grande (T3: max. 130 t/anno trattate);
- b. autocompostaggio: attività di compostaggio svolta direttamente in maniera singola (compostaggio domestico) o associato (compostaggio di comunità) dal produttore del rifiuto organico;

c. compostiera: contenitore adatto al compostaggio dei rifiuti organici;

d. compostaggio: processo aerobico di degradazione, stabilizzazione e umificazione

della sostanza organica per la produzione di compost;

e. compostaggio domestico: forma di autocompostaggio del rifiuto organico prodotto dalla singola utenza domestica quale buona pratica per la riduzione dei rifiuti biodegradabili finalizzato al loro recupero e trasformazione in compost da riutilizzare come fertilizzante nel proprio giardino, orto o terreno e nell'attività di giardinaggio in generale;

f. compostaggio di comunità: forma di autocompostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche (organismo collettivo) della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle

utenze conferenti;

g. rifiuto organico: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;

- h. compost: miscela di sostanze umificate derivanti dalla degradazione biologica aerobica di rifiuti organici non destinata alla vendita e che rispetta le caratteristiche di cui all'articolo 6 del D.M. del 29 dicembre 2016 n. 266;
- i. utenza: soggetto iscritto al ruolo della tassa rifiuti di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 201,3, n. 147;
- j. organismo collettivo: due o più utenze domestiche costituite in condominio, associazione, consorzio o società, ovvero in altre forme associative di diritto privato che intendono intraprendere un'attività di compostaggio;
- k. utenze conferenti: utenze domestiche, associate ad un unico organismo collettivo, e ammesse al conferimento dei propri rifiuti organici prodotti nell'apparecchiatura e all'utilizzo del compost prodotto;

I. conduttore: soggetto incaricato della conduzione dell'apparecchiatura;

- m. responsabile: legale rappresentante dell'organismo collettivo delegato dagli associati;
- n. strutturante: materiale ligneo-cellulosico di granulometria adeguata alle caratteristiche dell'apparecchiatura, impiegato con la funzione di ottimizzare il processo di compostaggio;

o. piano di utilizzo: documento, approvato dall'organismo collettivo, recante le modalità di utilizzo del compost ottenuto dall'attività di compostaggio di comunità.

Articolo 3 - Soggetti interessati e Albo comunale dei compostatori

I soggetti destinatari delle norme del presente regolamento sono tutti i cittadini che occupano ai fini dell'imposta sui rifiuti un'utenza domestica nel Comune di Nuoro e che decidano di effettuare l'autocompostaggio e conseguentemente si obbligano a fare:



- compostaggio domestico avendo un luogo idoneo in cui compostare i rifiuti organici provenienti dalla cucina o dalle attività di giardinaggio o orticoltura, con un giardino o orto sia esso di pertinenza dell'immobile sia esso in godimento;
- compostaggio di comunità come meglio specificato nei successivi articoli.

Il Comune di Nuoro istituirà un Albo compostatori contenente i dati delle utenze che hanno presentato la domanda di compostaggio e che sono risultate idonee dopo le verifiche.

L'Albo sarà suddiviso in una sezione per i compostatori domestici ed una sezione per gli utenti utilizzatori degli impianti di compostaggio di comunità con i riferimenti dell'impianto utilizzato.

Per l'iscrizione all'albo sarà richiesto il domicilio dell'utenza, l'ubicazione del compostaggio, le modalità di compostaggio, le volumetrie utilizzate, gli adempimenti gestionali a carico del soggetto richiedente.

Per le utenze domestiche non residenti e per quelle tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo (non superiore a 183 giorni nell'anno solare), non essendo queste annoverate tra quelle che effettuano l'attività di compostaggio con continuità ed usufruendo di altre misure di riduzione della tariffa TARI, non sarà possibile l'inserimento nell'Albo Compostatori.

Articolo 4 - Requisiti ed obblighi per fare attività di compostaggio domestico o di comunità

Per poter accedere al compostaggio domestico o di comunità è necessario possedere i seguenti requisiti:

- a. essere iscritto al ruolo della tassa rifiuti di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27.12.2013, n. 147 e non avere insoluti pregressi con la predetta tassa;
- b. disporre, entro il limite massimo di un chilometro dal luogo di produzione del rifiuto organico, di uno spazio verde non impermeabilizzato (orto, giardino, cortile, etc.) per il posizionamento della compostiera/ apparecchiatura nella misura di 10 mq per ogni utenza/utenza conferente;
- c. dichiararsi disposto ad effettuare in modo abitudinario e continuativo il compostaggio dei propri rifiuti organici su terreni privati di proprietà, o nella disponibilità dei soggetti conferenti, situati entro un raggio di 1000 metri dal luogo di produzione del rifiuto organico;
- d. impegnarsi a non conferire al circuito di raccolta Comunale porta a porta i rifiuti organici provenienti dalla cucina e/o dalle attività di giardinaggio;
- e. rendersi disponibili per eventuali ispezioni e controlli condotti dal Comune o da soggetti da questo autorizzati.

Articolo 5 - Metodo normalizzato di calcolo del peso dei volumi compostati

Il quantitativo in peso di rifiuto organico compostato dal singolo utente, in accordo a quanto previsto dall'Allegato alla Delibera della Giunta Regionale 09.05.2017 n. 23/8, è dato dal risultato della seguente formula:

 $P_c = V_c \times p_s \times 4$

M



dove:

- $-P_{c}$ = peso del rifiuto avviato a compostaggio (kg);
- $-p_s$ = peso specifico della frazione organica pari a 500 kg/m³;
- $-V_c$ = volume totale delle compostiere effettivamente utilizzate;
- 4 = numero massimo di svuotamenti annui.

In caso di compostaggio di comunità il responsabile dell'apparecchiatura comunica al Comune entro il 31 gennaio di ogni anno quanto indicato nel successivo articolo 15.



. 15 : 2



PARTE II - METODI DI COMPOSTAGGIO CONSENTITI

Articolo 6 - Buone regole generali

Il compostaggio, sia esso domestico o di comunità, non dovrà essere eseguito in prossimità di porte o finestre delle altrui abitazioni limitrofe e, in generale, dovranno essere usate tutte le precauzioni del caso in modo da non arrecare danno o molestie olfattive al vicinato. La distanza minima dai confini è fissata in metri 2 in conformità a quanto definito dall'articolo 889 del Codice Civile.

Nel caso in cui il compostaggio avvenga in aree all'aperto di proprietà o nella disponibilità di più proprietari è necessaria l'adozione di apposita deliberazione assembleare autorizzativa; tale deliberazione deve essere adottata anche da parte di coloro i quali non hanno richiesto l'inserimento nell'Albo dei compostatori o che, comunque, non praticano il compostaggio domestico ovvero l'assenso di tutti i proprietari del terreno laddove non sia costituito un condominio.

Il processo di produzione del compost, trattandosi di una degradazione aerobica, necessita di aria; in un cumulo compatto non c'è ossigenazione ed i microrganismi responsabili dei processi biologici di trasformazione della sostanza organica non possono vivere né nutrirsi. É quindi indispensabile che il cumulo sia soffice e strutturato; al tal fine è necessaria l'aggiunta di materiale grossolano come foglie, paglia e rametti in modo da costituire una trama che sostenga i rifiuti più piccoli ed evitare l'impaccamento del cumulo.

È consigliabile ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti vegetali da compostare e mescolare le diverse componenti al fine di ridurre i tempi di maturazione e rendere il composto omogeneo. Evitare il conferimento di quantità eccessive di carni e formaggi, la cui degradazione è lenta ed attira animali indesiderati.

Nel caso di utilizzo della buca o concimaia, questa deve essere ben drenata e deve permettere la circolazione dell'aria.

Per fare un buon compost le regole di base sono:

- mescolare bene gli scarti umidi e scarti secchi (equilibrio secco umido) per favorire l'equilibrio fra carbonio e azoto e, quindi, garantire una decomposizione rapida. Contengono un'alta percentuale di azoto: scarti vegetali della cucina, fondi di caffè, sfalci d'erba, lettiera di animali erbivori. Sono invece ricchi di carbonio: foglie, carta, trucioli e pezzetti di legno. L'equilibrio ideale si ottiene con una miscela composta da 2/3 di rifiuti azotati e da 1/3 di rifiuti ricchi di carbonio;
- sminuzzare il più possibile i rifiuti da compostare (si accelera la decomposizione dei rifiuti), con le forbici o con i biotrituratori;
- mantenere porosa la massa con l'utilizzo di materiali secchi (rametti, cippato, foglie cartoni, etc.) ed aerare bene gli scarti in decomposizione rimescolandoli (almeno una volta al mese in inverno e una volta ogni due settimane in estate) all'interno della



massa in decomposizione, così da favorire lo sviluppo della flora microbica aerobica, ed evitare la formazione di cattivi odori e la presenza e/o la proliferazione di animali indesiderati:

- utilizzare compostiere che garantiscano sempre l'afflusso di ossigeno (munite di fori di

areazione e coperchi rimovibili);

mantenere la giusta umidità della massa in decomposizione (nel periodo estivo è bene aggiungere acqua). Se il cumulo è troppo umido, la decomposizione microbica rallenta notevolmente, viceversa se è troppo bagnato c'è scarsità di ossigeno e la decomposizione si trasformerà in marcescenza. Una semplice prova per verificare il grado ottimale di umidità del compost è quella "del pugno": stringendo un pugno di compost, se questo gocciola allora è troppo umido, se invece risulta molto secco e disaggregato allora bisogna aggiungere acqua;

 temperatura: normalmente nel centro del cumulo oscilla tra i 45 °C e i 60 °C, ottimale perché i bioriduttori possano lavorare. Nelle compostiere commerciali le finestre di aerazione del coperchio servono alla regolazione della temperatura: andranno chiuse in inverno, per evitare che il contenuto si raffreddi, e aperte in primavera, estate e

autunno;

- scegliere il giusto luogo (sotto un albero, o comunque in un luogo non troppo assolato

d'estate e non troppo ombreggiato d'inverno);

 nel caso di uso di compostiere queste vanno posizionate preferibilmente a contatto diretto col terreno nudo, preparando il fondo con piccole potature e ramaglie per drenare i liquidi e permettere lo scambio con i batteri e piccoli invertebrati presenti nel terreno che aiutano la decomposizione dei rifiuti.

Articolo 7 - Impiego del compost

Il compost prodotto può essere utilizzato dalle utenze conferenti e produttrici nei terreni a propria disposizione o in aree di proprietà dell'Amministrazione Comunale o altri Enti pubblici previo accordo con la stessa; in tal caso il trasporto del materiale sarà a carico dell'Amministrazione ricevente.

Il compost in uscita dagli impianti di comunità dovrà rispettare i seguenti parametri:

- l'umidità è compresa tra un minimo 30% ed un massimo 50%;
- la temperatura massima non supera i 2 °C rispetto a quella ambientale;
- il pH è compreso tra 6 e 8,5.
- le frazioni indicate nel 4° capoverso dell'articolo 11 devono essere inferiori al 2% in peso;
- le frazioni pericolose sono assenti.

Il compost che non rispetta le suindicate caratteristiche non è impiegabile secondo quanto stabilito nel piano di utilizzo presentato, è da considerarsi rifiuto urbano e non è computabile per le finalità di cui al presente Regolamento.

Il compost semigrezzo (4-6 mesi) non è completamente maturo, contiene una grande quantità di elementi nutritivi e apporta al suolo molti organismi viventi. É indicato per concimare tutti gli alberi e gli arbusti da frutto e gli ortaggi con forti esigenze nutritive come cavoli, pomodori, porri, patate, sedano, rabarbaro, mais, cetrioli, zucchini e zucche.





Il compost maturo (8-12 mesi) è un terriccio nero, soffice, molto ricco di acidi umici (questi si trovano frequentemente nel suolo e nelle acque, e sono anche presenti nell'humus, il fertilizzante naturale che si forma nel suolo in seguito alla biodegradazione di foglie, tronchi e radici in presenza di un certo grado di umidità) ed é utile soprattutto per migliorare la struttura del terreno.

Può essere utilizzato anche per la preparazione di terricci per le semine e per le piante in vaso, per la concimazione degli ortaggi come piselli, fagioli, carote, cipolle, insalate e infine per i fiori e le piante ornamentali del giardino e per il prato.


É consigliabile distribuire circa 5/6 Kg di compost per mq ogni anno e cioè circa a tre palate colme di compost per metro quadrato.

Sia il compost semigrezzo che quello maturo non vanno mai interrati profondamente, ma solo superficialmente, nei primi 5-10 cm del suolo.

Articolo 8 - Compostaggio domestico

I metodi di compostaggio domestico consentiti, come forma di autocompostaggio del rifiuto organico prodotto dalla singola utenza domestica sono i seguenti:

- a. con compostiera chiusa. In questo caso si può avere:
 - compostiera fai da te: ovvero un contenitore, un cassone adatto ad ospitare i rifiuti in via di decomposizione e trasformazione in compost. La compostiera deve essere sufficientemente ampia per permettere una buona aerazione della massa in essa contenuta, offrire una protezione dagli agenti atmosferici, impedire l'accesso ad animali e bambini, essere robusta e durevole. Può realizzarsi in diversi modi:
 - con uso di rete metallica (possibilmente zincata o plastificata) dell'altezza di circa 1,5 m. da avvolgere su sé stessa per formare un cilindro cavo, che viene progressivamente colmato con scarti organici. Può essere dotata di un sistema di apertura, se ai due estremi della striscia sono stati applicati dei listelli in legno con gancetti di chiusura; diversamente, quando il compost sarà ultimato, sarà sufficiente sfilarla dall'alto. Si possono rivestire le pareti laterali con un materiale traspirante come la juta ed applicare un coperchio realizzato da ondulino in plastica, asse in legno, telo plastico (fig. 1);
 - con uso di tavole di legno chiodate o legate a formare un cubo o un parallelepipedo; il fondo aperto, a diretto contatto con il terreno e la parte superiore protetta con un coperchio. Per garantire una maggiore durabilità della struttura è opportuno impregnare il legno con oli e resine di origine biologica oppure annerire mediante bruciatura col fuoco (fig. 2).






Fig. 2





compostiere commerciali: sono realizzate generalmente in plastica riciclata, di diverse capacità e forma (cilindrica, esagonale o quadrata). Sono generalmente munite di fessure che assicurano il drenaggio, l'aerazione e l'ingresso ai lombrichi e agli insetti del terreno. In tutte le compostiere in commercio è previsto un coperchio superiore, rimovibile per il riempimento ed il rivoltamento del materiale, ed un'apertura inferiore per l'estrazione del compost maturo (fig. 3).




Fig. 3

b. cumulo: deve avere sezione più o meno triangolare/trapezoidale, con base larga al massimo 2 metri e altezza variabile tra gli 0,8 e gli 1,5 m posata direttamente sul terreno e poi ricoperta con lo stesso. Lo sviluppo in lunghezza deve essere di almeno 2 m, per cui è necessario accumulare una quantità di rifiuti adeguata per l'allestimento. Nel periodo invernale, per evitare l'eccessivo raffreddamento del processo, è opportuno coprire il cumulo con materiale isolante e traspirante (fig. 4);




Fig. 4

c. buca interrata o concimaia: è un vecchio sistema di compostaggio usato nelle campagne. Per applicare questa tecnica occorre predisporre una buca nella quale accumulare gli scarti organici ed ospitare il processo di decomposizione. Al fine di consentire al meglio il corso di quest'ultimo è consigliabile adottare soluzioni che assicurino il drenaggio sul fondo della buca, mettendo uno strato di ghiaia o dei tubi drenanti che scolino l'acqua e garantiscano la circolazione dell'aria tenendo scostati i materiali dalle pareti della buca. A tal fine può essere necessario foderare le pareti stesse con bancali o fascine in legno, che garantiscano l'ossigenazione dei materiali impedendone il contatto con le pareti (fig. 5).








Fig. 5

Per l'attivazione dell'attività di compostaggio singolo è necessario darne la comunicazione secondo quanto previsto nell'articolo 12 del presente Regolamento.

All'interno di un condominio, o di una immobile con più utenze, i singoli condòmini o comunque intestatari della TARI, possono presentare istanza di iscrizione all'Albo compostatori previa autorizzazione dell'assemblea condominiale (il cui verbale dovrà essere allegato nel modulo di richiesta), a patto sia posseduto il rispetto del requisito di cui all'articolo 4, ovvero della disponibilità di 10 mq di area verde, orto, giardino o cortile per ogni utenza. Il condomino autorizzato dall'assemblea sarà l'unico responsabile della propria compostiera ed avrà diritto agli sgravi sulla tassa rifiuti urbani nella misura prevista dal presente Regolamento all'articolo 13.

Qualora due o più condòmini intendano praticare insieme il compostaggio, fermo restando i requisiti del suddetto articolo 4 e l'autorizzazione dell'assemblea condominiale, si farà riferimento al compostaggio di comunità, definito nell'articolo successivo.

Articolo 9 - Compostaggio di comunità

Qualora due o più utenze domestiche (siano o meno appartenenti ad un condominio) intendano intraprendere un'attività di compostaggio, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 4, dovranno fare istanza di iscrizione all'Albo compostatori secondo le modalità definite nell'articolo 12 del presente Regolamento.

Il compostaggio di comunità è attivato e gestito dall'organismo collettivo, come definito all'articolo 2 e le utenze conferenti che lo costituiscono avvieranno a recupero i propri rifiuti organici all'impianto di comunità autorizzato dal Comune di Nuoro.

Gli impianti di compostaggio di comunità sono classificati in funzione delle quantità di rifiuti organici annui trattati e del metodo di trattamento degli stessi: impianti statici ed impianti elettromeccanici.

a. Gli impianti statici hanno una capacità di trattamento massimo annuale di 10 tonnellate. Possono essere realizzati con cassoni o "casette" in legno o in altro materiale idoneo allo scopo. Tali compostiere sono dotate di fondo, coperchio e pareti chiuse e di due camere: una per il conferimento e l'altra per la maturazione del compost. Il dimensionamento delle camere di conferimento avviene ipotizzando che ciascuna di esse possa ospitare massimo un quantitativo pari alla metà della capacità massima.



Nelle compostiere statiche la permanenza nelle singole camere è in funzione del tempo di maturazione del rifiuto organico conferito; la modalità operativa è la seguente:

- 1. si riempie la prima camera sino al suo riempimento,
- 2. si passa a riempire la seconda camera;
- 3. si svuota la prima camera che può essere di nuovo riempita e si inizia nuovamente il ciclo.
- b. Le compostiere di tipo elettromeccanico sono apparecchiature nelle quali:
 - l'areazione viene forzata da un opportuno sistema di ventilazione;
 - l'aria esausta passa attraverso un filtro prima di essere rilasciata in atmosfera;
 - la massa sottoposta a compostaggio viene periodicamente rivoltata meccanicamente.

Con queste apparecchiature la prima fase di compostaggio, quella di bio-ossidazione e spesso anche tutta o parte della successiva fase di maturazione, avviene in un ambiente chiuso.

Le compostiere elettromeccaniche possono essere monocamera, solitamente si tratta di un unico cilindro attraverso il quale fluisce il materiale, oppure con più camere. In questo caso viene prevista una camera di conferimento e una o più camere di successiva bio-ossidazione e/o di maturazione.

Nel caso in cui la fase di maturazione sia ancora da effettuare o da terminare, il processo si conclude esternamente in cumulo o in compostiere statiche.

Nelle compostiere statiche è richiesto un rimescolamento manuale periodico della massa umida degli scarti con le componenti secche; nelle compostiere elettromeccaniche tale attività è svolta in maniera automatica.

Durante il processo dovrà essere garantita, a carico del conduttore dell'impianto, la verifica del raggiungimento della temperatura di 55°C per almeno tre giorni.

I tempi complessivi di produzione del compost devono essere di almeno 3 mesi nel caso di compostiera statica e nel caso di compostiera elettromeccanica non inferiori a 45 giorni complessivi del tempo in macchina e dell'eventuale successiva maturazione in cumulo o in compostiera statica. I tempi di residenza in compostiera elettromeccanica sono indicativamente pari a 30 giorni.

Tutti gli impianti per il compostaggio di comunità dovranno essere dotati di sonde per la misura della temperatura poste all'interno della massa in lavorazione. Per quantitativi superiori alle 5 tonnellate annue di rifiuti organici trattati, è obbligatorio anche il monitoraggio dell'umidità. Tutte queste verifiche devono essere condotte e registrate almeno con cadenza settimanale dal conduttore dell'impianto.

Articolo 10 - Collocazione ed accesso all'impianto di comunità

Ogni singolo impianto di compostaggio di comunità è ubicato in aree nella disponibilità dell'organismo collettivo previo accordo tra le parti. L'impianto può essere ubicato anche in aree pubbliche ed in questo caso sarà necessario presentare apposita richiesta per l'ottenimento del





nulla osta o autorizzazione da parte del Comune di Nuoro. L'impianto di compostaggio di comunità è ubicato nelle vicinanze delle utenze conferenti e comunque ad una distanza non superiore ad 1000 metri ed è installato nel rispetto delle distanze prescritte dalle norme in materia di urbanistica ed edilizia vigenti nonché da quanto disposto dall'articolo 889 del Codice Civile.

I soggetti autorizzati al conferimento presso ogni singolo impianto sono esclusivamente le utenze autorizzate dal Comune di Nuoro. L'accesso agli impianti può avvenire in qualsiasi orario utilizzando un accesso privilegiato mediante chiave o lucchetto a combinazione.

Articolo 11 - Materiali e quantitativi da avviare e da evitare nel compostaggio domestico, condominiale e di comunità

È consentito l'avvio a compostaggio dei seguenti materiali:

- rifiuti biodegradabili di cucine e mense (C.E.R. 20 01 08). Gli scarti o avanzi di carne, di pesce e formaggio, sarà opportuno vengano conferiti in piccole quantità poiché la loro degradazione è lenta ed attira animali indesiderati. Nel caso del compostaggio di comunità statico ne è vietato il conferimento. È inoltre vietato conferire gusci di mitili, che invece vanno inseriti nel secco indifferenziato, poiché non facilmente biodegradabili;
- rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (C.E.R. 20 02 01);
- segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (C.E.R. 03 01 05), qualora non siano stati trattati:
- scarti di corteccia e legno dalla lavorazione della carta qualora non addizionati (C.E.R. 03 03 01);
- ceneri leggere di carbone (C.E.R. 10 01 02);
- ceneri leggere di torba o di legno non trattato (C.E.R. 10 01 03);
- imballaggi in carta e cartone, con l'esclusione di quelle contenenti inchiostri non compostabili, limitatamente alle quantità necessarie come strutturante (C.E.R. 15 01 01):
- imballaggi in legno, solo se non trattati (C.E.R. 15 01 03);
- materiale filtrante derivante dalla manutenzione periodica del biofiltro a servizio dell'apparecchiatura (C.E.R. 15 02 03);
- carta e cartone, con l'esclusione di quelle contenenti inchiostri non compostabili, limitatamente alle quantità necessarie come strutturante (C.E.R. 20 01 01).

Nelle apparecchiature sono, inoltre, ammessi come materiale strutturante i composti di legno vergine non inquinato quali pellet in legno non trattato, segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci, scarti di corteccia e legno di pezzatura non superiore ai 2 cm.

I rifiuti di carta (C.E.R. 20 01 01), cartone (C.E.R. 15 01 01) e imballaggi in legno (C.E.R. 15 01 03) sono ammessi limitatamente alle quantità necessarie come strutturante e devono essere compresi fra il 5 ed il 20 per cento del totale dei rifiuti immessi nell'apparecchiatura.

Tra i materiali non compostabili o da evitare, vi sono:

- Vetro, ceramiche, plastiche, metalli, carta patinata, gomma (in quanto non sono biodegradabili);
- Tessuti e pannolini (sono spesso sintetici e non biodegradabili);



È consentito all'utente il conferimento presso l'ecocentro o l'isola ecologia di quelle parti residue di frazione organica non autocompostabili per quantità (ad esempio carne, pesce, formaggi, etc.) o per qualità (ad esempio ossa).

Tutti gli altri materiali non previsti fra quelli compostabili, in particolare quegli inquinanti che oltre a non degradarsi contaminano il compost prodotto.

Al fine di consentire il corretto funzionamento dell'impianto i rifiuti organici conferiti devono essere compatibili in qualità e quantità al numero delle utenze conferenti. Come precedentemente indicato all'articolo 4, gli impianti statici non devono superare le 10 tonnellate annuali, mentre gli impianti elettromeccanici non devono superare le 130 tonnellate annuali.

Articolo 12 - Modalità di adesione al compostaggio singolo e al compostaggio di comunità

Il compostaggio domestico dovrà essere svolto secondo quanto previsto dal presente Regolamento e dalla normativa di riferimento specifica.

L'utenza aderirà all'iniziativa compilando e sottoscrivendo la domanda di iscrizione per l'apposita sezione dell'albo compostatori delle utenze singole (allegato 1A), o compostatori di comunità (allegato 1B).

Il Comune di Nuoro potrà provvedere alla fornitura di compostiere statiche di capacità indicativa di 300 litri che potranno essere concesse in affidamento all'utenza che ne faccia richiesta e ne abbia i requisiti necessari. Tale compostiera rimarrà di proprietà del Comune che potrà revocarne l'affidamento in qualunque momento con apposita determinazione di servizio per l'uso errato o non conforme, oppure riconducibili alla cattiva gestione e manutenzione della stessa, accertate con sopralluogo degli organi competenti sanitari, regionali, provinciali o comunali o da questi incaricati.

Il legale rappresentante dell'organismo collettivo (identificato con l'amministratore condominiale o da un delegato delle utenze conferenti), dovrà effettuare per tutti i soggetti l'iscrizione unica all'Albo compostatori indicando l'elenco delle utenze che aderiscono a tale pratica. Nel caso di utenze appartenenti ad un condominio l'iscrizione sarà fatta per l'intero condominio e verranno specificate quali sono quelle aderenti all'attività. Unitamente all'istanza sarà necessario allegare la delibera dell'assemblea condominiale ove si evinca il parere favorevole a tale procedura, ovvero, in caso di utenze non appartenenti a condomini, un documento di assenso di tutte le utenze che avvieranno il compostaggio. L'apparecchiatura di compostaggio è attivato, previa comunicazione a firma del responsabile dell'impianto, almeno 15 giorni prima della messa in esercizio dell'impianto stesso ed è redatta sulla base del modulo di cui all'Allegato 2A, 2B o 2C.



La comunicazione di cui sopra è corredata di relazione illustrativa, i cui contenuti minimi sono i seguenti:

- l'ubicazione dell'impianto, distanza dal luogo di produzione dei rifiuti organici e distanza dell'impianto dai confini dell'area;
- le tonnellate massime presunte di rifiuti organici trattate annualmente;
- l'indicazione della tipologia, il modello e le caratteristiche dell'impianto utilizzato;
- l'autodichiarazione di conformità dell'impianto al presente regolamento;
- il piano di utilizzo del compost prodotto con le quantità presunte, gli impieghi e l'individuazione delle aree di destinazione.

La comunicazione dovrà essere altresì contenere il regolamento sull'organizzazione dell'attività di compostaggio, adottato dall'organismo collettivo, vincolante per le utenze conferenti di cui all'articolo 3, comma 3, del D.M. 266/2016, i cui contenuti minimi sono riportati nell'allegato 3 al presente Regolamento.

Se il luogo ove viene effettuato il compostaggio non è di proprietà, occorre dimostrare la piena disponibilità dell'area fornendo la documentazione che attesti l'affitto o il comodato d'uso dell'area, da allegare al modulo di richiesta del compostaggio domestico. Il compostaggio dovrà comunque essere svolto con il massimo rigore e la massima attenzione delle regole esposte nel presente Regolamento, in modo da non arrecare fastidi ai vicini.

Articolo 13 - Applicazione della riduzione sulla tassa rifiuti e verifica dell'attività

Le utenze che conducono in maniera abitudinaria, continuativa e non occasionale l'attività di compostaggio domestico o di comunità hanno diritto ad una riduzione sulla tassa rifiuti la cui entità viene calcolata annualmente dall'Amministrazione comunale in fase di approvazione delle tariffe TARI, anche sulla base della stima dei minori costi sostenuti dall'Amministrazione stessa per il trasporto e conferimento in impianto del rifiuto organico avviato ad auto compostaggio.

Ai fini della concessione dello sgravio della TARI la domanda di iscrizione all'albo dei compostatori dovrà essere presentata entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello in cui si intende iniziare ad effettuare il compostaggio. Entro tale data coloro che intendano rinunciare al compostaggio per l'anno successivo dovranno dare eventuale disdetta. Ovviamente, in caso di disdetta, viene meno il diritto alla riduzione della TARI per l'anno successivo.

Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo di personale dell'Amministrazione Comunale od altro personale appositamente incaricato che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida.

Il richiedente, o un componente del nucleo familiare nel caso di utenza domestica, si impegna a sostenere e frequentare i corsi di formazione tecnica che l'Amministrazione Comunale deciderà di tenere a cui seguirà il rilascio di un attestato.



Lo sconto sarà sempre riportato e visibile sulla bolletta della tassa rifiuti, questo potrà avere una modulazione diversa in relazione alle quantità presunte di materiali effettivamente compostati dichiarate o verificate durante i controlli.

Lo sconto sulla tassa rifiuti sarà effettuato di anno in anno previa verifica a campione da parte del personale appositamente incaricato dal Comune che accerterà l'attività effettivamente svolta, nonché la correttezza da parte delle utenze. Annualmente dovranno essere sottoposti a controlli minimo il 5% delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate, il numero esatto e le utenze da sottoporre a verifica sarà annualmente individuato con determina dirigenziale.

Nel caso in cui durante in fase di verifica venga accertato il mancato o non conforme utilizzo della compostiera l'utente non avrà diritto allo sconto sulla tassa rifiuti e, qualora la compostiera sia stata consegnata da parte del Comune di Nuoro, ne verrà revocata la concessione in comodato gratuito con conseguente restituzione della stessa.

In fase transitoria si prevede, per l'anno 2019, la riduzione della parte variabile della TARI (ossia di quella parte calcolata in funzione del numero di componenti presenti nell'utenza) pari al 20%.

Articolo 14 - Obblighi del conduttore

Il conduttore dell'impianto ha l'obbligo di sovraintendere al corretto funzionamento dell'impianto ed in particolare:

- garantire che l'accesso alla compostiera sia riservato alle sole utenze aventi diritto;
- garantire che i conferimenti siano quelli previsti per l'auto compostaggio;
- provvedere al corretto bilanciamento fra scarti organici e strutturante;
- provvedere al rilascio del compost prodotto alle stesse utenze conferenti;
- eseguire la derattizzazione qualora sia necessaria;
- qualora richiesto eseguire la bio triturazione delle ramaglie conferite;
- dare tempestiva comunicazione all'amministrazione comunale di eventuali problemi e sospensioni nelle attività di conduzione degli impianti;
- provvedere alla gestione del bio-filtro, qualora sia presente;
- per impianti di taglia superiore alle 10 t/anno tenere un registro, anche in formato elettronico, dei conferimenti di rifiuti e del compost prodotto e del compost fuori dalle specifiche definite dal decreto, come previsto dall'articolo 8 del D.M. 266/2016;
- limitatamente alle apparecchiature di taglia T2 e T3 il conduttore deve tenere un registro, anche in formato elettronico, su cui devono essere annotate, almeno settimanalmente, le temperature e l'umidità rilevata.

Articolo 15 - Calcolo della raccolta differenziata dei rifiuti organici utilizzati nell'auto compostaggio

Sono considerati nel computo della raccolta differenziata i rifiuti avviati a compostaggio domestico mediante l'impiego di compostiera ovvero altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc.).





A tal fine potranno essere computati tali quantitativi previa verifica ed attestazione delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate dagli utenti che conseguentemente non conferiscono la frazione organica al servizio di raccolta porta a porta.

Nel caso di compostaggio domestico, il quantitativo in peso da computare, è dato dal risultato della formula di cui all'articolo 4 del presente Regolamento.

I volumi delle compostiere sono raccolti e inseriti nell'Albo comunale dei compostatori; nel caso di cumuli/fosse cui viene attribuita una volumetria standard pari a 0,3 m³/utenza/anno.

In caso di compostaggio di comunità il responsabile dell'apparecchiatura comunica al comune entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, le quantità in peso relative all'anno solare precedente di:

- a. rifiuti conferiti;
- b. compost prodotto;
- c. scarti;
- d. compost che non rispetta le caratteristiche di cui all'allegato 6 del D.M. 29.12.2016, n. 266.

Per le apparecchiature di taglia piccola (T1) e per le attività di compostaggio di comunità con quantità complessiva di rifiuti annui conferiti inferiori a una tonnellata, il responsabile dell'apparecchiatura comunica al comune entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, le quantità conferite e determinate moltiplicando il numero di componenti delle utenze conferenti per la quota media di rifiuto organico presente nel rifiuto urbano (stimate sulla base dei dati storici del Comune di Nuoro in 100 kg/ab./anno).

Articolo 16 - Auto compostaggio - divieti

Nell'apparecchiatura è vietato:

- a. conferire rifiuti, materiali e quantità diverse da quelle indicate nel presente regolamento;
- b. asportare materiale di qualsiasi tipo precedentemente conferito;
- c. depositare rifiuti a terra e/o accanto all'apparecchiatura;
- È vietato conferire rifiuti organici al servizio comunale di raccolta porta a porta, avendo dichiarato l'attivazione dell'auto compostaggio, fatta eccezione per le parti residue di frazione organica non autocompostabili per quantità (ad esempio carne, pesce, formaggi, etc.) o per qualità (ad esempio ossa) conferibile, comunque all'isola ecologica o all'ecocentro comunale.

Articolo 17 - Sanzioni

Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, rappresentano illeciti amministrativi e sono punite con le sanzioni amministrative determinate secondo le modalità e le forme di vigilanza, accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dalla Legge 689/81, capo primo e D. Lgs. 152/06.



L'inosservanza delle prescrizioni impartite con il presente Regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di Euro 25,00 ed un massimo di Euro 150,00 per ogni infrazione contestata.

Per la mancata differenziazione della frazione umida si rimanda all'articolo 2 del Regolamento di Igiene urbana ed ambientale approvato con delibera C.C. n. 15 del 14.05.2018.

Articolo 18 - Allegati al Regolamento

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Regolamento i seguenti allegati:

- All.1A Richiesta iscrizione Albo Compostatori utenze singole;
- All.1B Richiesta iscrizione Albo Compostatori compostatori di comunità;
- All.2A_Segnalazione messa in esercizio apparecchiatura compostaggio utenza singola;
- All.2B Segnalazione messa in esercizio apparecchiatura compostaggio di comunità;
- All.2C_Segnalazione semplificata messa in esercizio apparecchiatura compostaggio di comunità;
- All.3 Contenuti minimi regolamento compostaggio comunità;
- All.4 Schema contratto di comodato uso compostiera;

Articolo 19 - Applicazione e disposizioni finali

Il presente Regolamento, composto di n. 18 articoli, entra in vigore contestualmente alla esecutività della delibera di approvazione dello stesso.

Tutte le eventuali modifiche agli allegati di cui al precedente articolo 18 che si renderanno necessarie in seguito all'introduzione di nuovi dispositivi normativi o di esigenze gestionali si intendono recepite.



Al Dirigente del Settore Ambiente del Comune di Nuoro Via Dante, 44 08100 NUORO protocollo@pec.comune.nuoro.it

OGGETTO: RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DEI COMPOSTATORI SEZIONE A - UTENZE SINGOLE

| II so | nttoscritto (nome e cognome dell'intestatario dell'utenza): Nome |
|-------|--|
| Cog | nome |
| Res | idente in <i>(Comune)</i> CAPVia |
| Cod | lice Fiscale |
| Rec | apito telefonico e-mail |
| | ualità di Intestatario della singola utenza domestica sita in da compilare in caso di iscrizione all'albo comunale dei compostatori domestici) |
| | /iannsolo se diverso dalla residenza): |
| | CHIEDE |
| L'iso | crizione all'ALBO COMUNALE DEI COMPOSTATORI, SEZIONE A – Utenze singole. |
| A ta | Il fine |
| | DICHIARA |
| | o la sua personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di liarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000: |
| | di essere iscritto al ruolo della tassa rifiuti di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e non avere insoluti pregressi con la predetta tassa; di disporre, ad uso esclusivo, di uno spazio verde non impermeabilizzato (orto, giardino, cortile, etc.) per il posizionamento della apparecchiatura per l'auto compostaggio (allegare autorizzazione dai condomini/dall'assemblea di condominio ad effettuare il compostaggio sull'area comune) che il suddetto spazio verde ha le seguenti caratteristiche: - superficie (min. 10 mq per ogni utenza richiedente): |
| | - distanza dal luogo di produzione del rifiuto organico (massimo 1.000 metri): m; - titolo di disponibilità dell'area (proprietà, comodato, affitto): |
| | (allegare eventuale documentazione atta a dimostrare la piera disponibilità dell'area) che non conferirà al circuito di raccolta Comunale porta a porta i rifiuti organici provenienti dalla cucina e/o dalle attività di giardinaggio e che eventuali parti residue delle suddette frazioni non autocompostabili per qualità o quantità verranno da me direttamente conferite |
| | presso l'ecocentro o l'isola ecologica comunale; di rendersi disponibile per eventuali ispezioni e controlli condotti dal Comune o da soggetti da questo autorizzato. |
| Che | e effettuerà l'auto compostaggio con il seguente metodo: contenitore in rete a maglia fine del volume approssimativo di litri; cassa in legno del volume approssimativo di litri; compostiera commerciale in plastica del volume di litri; cumulo del volume approssimativo di litri; buca o concimaia del volume approssimativo di litri; |

| | compostiera commerciale in plastica del volume di li gratuito dal Comune di Nuoro; che l'impianto di compostaggio sarà ubicato nel rispetto in materia di urbanistica ed edilizia vigenti nonché da Codice Civile. | delle distan | ize prescritte | dalle norme |
|------------------------|---|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| com | hiara, altresì, di aver letto e di approvare le norme npostaggio domestico e di comunità approvato con Delil XX.2018 ed in particolare: SI IMPEGNA | del Regola pera di Cons | amento Com iglio Comun | iunale per il ale n. XX del |
| | ad attuare la corretta pratica del compostaggio d miscelazione, in termini di qualità e quantità, dei materia apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodio disagi ai vicini; | ıli da trattare | assicurando | un adeguato |
| | a frequentare i corsi di formazione tecnica che l'Am tenere a cui seguirà il rilascio di un attestato; | nministrazion | e Comunale | deciderà di |
| | ad utilizzare il compost risultante da tale attività per corr disposizione o in aree di proprietà dell'Amministrazione accordo con gli stessi; in tal caso il trasporto del materi | Comunale o | o altri Enti pi | ubblici previo |
| | ricevente per il compostaggio in cumulo, buca o concimaia a po- distante possibile dai confini di proprietà con limite minin ad eseguire la derattizzazione qualora sia necessaria; | no di 5 metri; | | |
| | a comunicare l'attivazione dell'attività di compostaggio s Regolamento usando i relativi allegati; | econdo quan | to previsto n | ell'articolo 12 |
| | dare tempestiva comunicazione all'amministrazione sospensioni nelle attività di conduzione degli impianti; | comunale o | di eventuali | problemi e |
| | provvedere alla gestione del bio-filtro, qualora sia preser a comunicare tempestivamente eventuali variazioni o i domestico. | | effettuare il o | ompostaggio |
| - I a ta | ottoscritto dichiara di essere consapevole che: le false dichiarazioni saranno punite con le sanzioni previ a cessare, dalla data in cui ne vengono meno le condizi tassa rifiuti compresa la revoca dell'affidamento in como Comune; | ioni, gli even | tuali sgravi a | applicati sulla |
| | ai fini della concessione dello sgravio della TARI la dom 30 settembre dell'anno precedente a quello in cui compostaggio. | | | |
| Data | ta | IL RICH | IEDENTE | |
| | | | | |
| l dat dall' Lgs. | ormativa sulla Privacy ati personali contenuti in questo modulo sono indispensabili ai fil l'Ufficio referente esclusivamente a tale scopo. Si autorizza al tr s. 196/2003 italiana e dal GDPR – Regolamento Generale sulla agolamento UE n. 2016/679 per le finalità sopra indicate. | attamento dei | dati coperti e i | tutelati dal D. |
| Firm | naD | eata | | |
| | 4 | | | |

Al Dirigente del Settore Ambiente del Comune di Nuoro Via Dante, 44
08100 NUORO
protocollo@pec.comune.nuoro.it

OGGETTO: RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DEI COMPOSTATORI SEZIONE B – COMPOSTATORI DI COMUNITÀ

| | | | | į. | | |
|-------------------------|---|----------------------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------------|
| lls | ottoscritto: | ¥. | | · · · · · · · · | tografia komu | |
| Cog | gnome | | Nome | | | ********* |
| Res | sidente in (Comune) | | CAP | Via | | |
| | dice Fiscale | | | | | |
| | capito telefonico | | | | | |
| | | | | | | |
| In <i>(de</i> pre | qualità di legale <i>nominazione)</i> delle se sente documento: | rappresentante eguenti utenze | e dell'organismo conferenti, in non | collettivo . ne e per cont | o delle quali s | ottoscrive il |
| 1. (| Cognome | | Nome | | | |
| | Residente in (Comune | | | | | |
| | Codice Fiscale | | | | | |
| | Cognome | | | | | • |
| ŀ | Residente in (Comune |) | CAP | Via | | |
| (| Codice Fiscale | | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| | Cognome | | | | | |
| | Residente in (Comune | | | | | |
| | Codice Fiscale | | | | | • |
| | Cognome | | | | | |
| | Residente in (Comune | | | | | |
| | Codice Fiscale | | | | | |
| | Cognome | | | | | |
| | Residente in (Comune | | | | | |
| | Codice Fiscale | | | | | • |
| | Cognome | | | | | |
| | Residente in (Comune | | | | | |
| | Codice Fiscale | | | | | |
| | (aggiungere altre eventuali | uterize) | | | | |
| ι, | inorizione all'ALBO | ~~N#!!N!A! = F | CHIEDE | TODI CEZIO | ONE D. Com | |
| L | iscrizione all'ALBO (| | di comunità | TORI, SEZIC | NE B - COM | postatori |
| A ta | al fine | | | | | |
| | | | DICHIARA | | | |
| | to la sua personale i hiarazioni non veritiere | | | | | |
| | che tutte le utenze dall'articolo 1, comma avere insoluti pregres | 641, della legg | e 27 dicembre 20 | iscritte al ruol 13, n. 147 e c | o della tassa he le stesse n | rifiuti di cui on risultano |
| | | | | ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., . | | |

| | di disporre, ad uso esclusivo, di uno spazio verde non impermeabilizzato (orto, giardino, cortile, etc.) per il posizionamento della apparecchiatura per l'auto compostaggio (allegare autorizzazione dai condomini/dall'assemblea di condominio ad effettuare il compostaggio sull'area comune) che il suddetto spazio verde ha le seguenti caratteristiche: - superficie (min. 10 mq per ogni utenza richiedente): - distanza dal luogo di produzione del rifiuto organico (massimo 1.000 metri) |
|-----|---|
| | (allegare eventuale documentazione atta a dimostrare la piena disponibilità dell'area) che tutte le utenze conferitrici sopra riportate non conferiranno al circuito di raccolta Comunale porta a porta i rifiuti organici provenienti dalla cucina e/o dalle attività di giardinaggio e che eventuali parti residue delle suddette frazioni non autocompostabili per qualità o quantità verranno direttamente conferite dagli stessi presso l'ecocentro o l'isola ecologica comunale; di rendersi disponibile per eventuali ispezioni e controlli condotti dal Comune o da soggetti da questo autorizzato. |
| | effettuerà l'auto compostaggio con il seguente metodo: contenitore in rete a maglia fine del volume approssimativo di litri; cassa in legno del volume approssimativo di litri; compostiera commerciale in plastica del volume di litri; cumulo del volume approssimativo di litri; buca o concimaia del volume approssimativo di litri; compostiera commerciale in plastica del volume di litriconcessa in comodato gratuito dal Comune di Nuoro; compostiera di comunità del seguente tipo: con aerazione di tipo naturale (compostiera statica); tipo indotto (compostiera elettromeccanica): di taglia: 71 (max. 10 t/anno); 72 (max. 60 t/anno); avente le seguenti caratteristiche: |
| | |
| | |
| | |
| | che l'impianto di compostaggio sarà ubicato nel rispetto delle distanze prescritte dalle norme in materia di urbanistica ed edilizia vigenti nonché da quanto disposto dall'articolo 889 del Codice Civile; |
| | che il conduttore incaricato, il cui nome verrà comunicato nella segnalazione di inizio attività, frequenterà i corsi di formazione tecnica che l'Amministrazione Comunale deciderà di tenere a cui seguirà il rilascio di un attestato; |
| con | hiara, altresì, di aver letto e di approvare le norme del Regolamento Comunale per il npostaggio domestico e di comunità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. XX del XX 2018 ed in particolare: |
| | SI IMPEGNA |
| | ad attuare la corretta pratica del compostaggio domestico provvedendo alla corretta miscelazione, in termini di qualità e quantità, dei materiali da trattare assicurando un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale, evitando in tal modo disagi ai vicini; |

| a sostenere e frequentare i corsi di formazione tecnica che l'Amministrazione Comuna deciderà di tenere a cui seguirà il rilascio di un attestato; ad utilizzare il compost risultante da tale attività per corretti fini agronomici nei terreni | а |
|--|----|
| disposizione degli utenti conferitori o in aree di proprietà dell'Amministrazione Comunale o all' Enti pubblici previo accordo con gli stessi; in tal caso il trasporto del materiale sarà a cario dell'Amministrazione ricevente | 00 |
| per il compostaggio in cumulo, buca o concimaia a posizionare il sito di compostaggio il p distante possibile dai confini di proprietà con limite minimo di 5 metri; ad eseguire la derattizzazione qualora sia necessaria; a comunicare l'attivazione dell'attività di compostaggio secondo quanto previsto nell'articolo 1 | |
| Regolamento usando i relativi allegati; dare tempestiva comunicazione all'amministrazione comunale di eventuali problemi sospensioni nelle attività di conduzione degli impianti; provvedere alla gestione del bio-filtro, qualora sia presente; | е |
| a comunicare tempestivamente eventuali variazioni o rinuncia ad effettuare il compostagg domestico. | Ю |
| Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che: le false dichiarazioni saranno punite con le sanzioni previste dalla vigente normativa e verranr a cessare, dalla data in cui ne vengono meno le condizioni, gli eventuali sgravi applicati sul tassa rifiuti compresa la revoca dell'affidamento in comodato della compostiera di proprietà d Comune; | la |
| ai fini della concessione dello sgravio della TARI la domanda dovrà essere presentata entro 30 settembre dell'anno precedente a quello in cui si intende iniziare ad effettuare compostaggio. | |
| Data IL RESPONSABILE | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | - |
| Informativa sulla Privacy I dati personali contenuti in questo modulo sono indispensabili ai fini del procedimento e saranno utilizzati dall'Ufficio referente esclusivamente a tale scopo. Si autorizza al trattamento dei dati coperti e tutelati dal D Lgs. 196/2003 italiana e dal GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione Dati, in vigore dal 25.05.2018 (Regolamento UE n. 2016/679 per le finalità sopra indicate. | |

Al Dirigente del Settore Ambiente del Comune di Nuoro Via Dante, 44 08100 NUORO protocollo@pec.comune.nuoro.it

OGGETTO: MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI MESSA IN ESERCIZIO DELL'APPARECCHIATURA DI COMPOSTAGGIO SINGOLA

| Il sottoscritto (nome e cognome dell'intestatario dell'utenza): |
|---|
| Cognome Nome |
| Residente in <i>(Comune)</i> n |
| Codice Fiscale |
| Recapito telefonico e-mail |
| Intestatario della singola utenza domestica sita in <i>(solo se diverso dalla residenza)</i> ViaN |
| ai sensi ai sensi dell'art. 19 della legge 07.08.1990, n. 241, consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto |
| SEGNALA |
| che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto di cui all'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 03.04.2006, n. 152, in data/ darà avvio, presso |
| Si allegano alla presente: - la copia del titolo di disponibilità giuridica dell'apparecchiatura e dell'area ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 e 2, dell'articolo 5, del decreto di cui all'articolo 180, comma 1-octies del decreto legislativo 03.04.2006, n. 152. |
| Luogo e data FIRMA |
| |
| |
| |
| Informativa sulla Privacy I dati personali contenuti in questo modulo sono indispensabili ai fini del procedimento e saranno utilizzati dall'Ufficio referente esclusivamente a tale scopo. Si autorizza al trattamento dei dati coperti e tutelati dal D. Lgs. 196/2003 italiana e dal GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione Dati, in vigore dal 25.05.2018 (Regolamento UE n. 2016/679 per le finalità sopra indicate. |
| Firma |
| |





Al Dirigente del Settore Ambiente del Comune di Nuoro Via Dante, 44 08100 NUORO protocollo@pec.comune.nuoro.it

OGGETTO: MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI MESSA IN ESERCIZIO DELL'APPARECCHIATURA DI COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ

| Il sottoscritto |
|--|
| Cognome Nonie |
| Residente in (Comune) |
| Codice Fiscale |
| Recapito telefonico e-mail |
| In qualità di legale rappresentante dell'organismo collettivo (denominazione), |
| delle utenze conferenti indicate di cui all'allegato 1B, in nome e per conto delle quali sottoscrive il |
| presente documento, ai sensi ai sensi dell'art. 19 del legge 7 agosto 1990, n. 241, consapevole |
| che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni penali previste e la |
| decadenza dal beneficio ottenuto |
| SEGNALA |
| OLONALA |
| che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto di cui all'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 03.04.2006, n. 152, in data/ |
| che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto di cui all'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 03.04.2006, n. 152, in data/ darà avvio, presso |
| che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto di cui all'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 03.04.2006, n. 152, in data/ darà avvio, presso |
| che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto di cui all'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 03.04.2006, n. 152, in data/ |
| che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto di cui all'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 03.04.2006, n. 152, in data/ |
| che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto di cui all'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 03.04.2006, n. 152, in data/ |
| che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto di cui all'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 03.04.2006, n. 152, in data/ |

- la relazione tecnica contenente le seguenti informazioni:
 - l'indicazione della capacità di trattamento complessiva, la tipologia, il modello e le caratteristiche dell'apparecchiatura utilizzata;



- il piano di utilizzo del compost prodotto indicante quantità, impieghi e le aree di destinazione.
- il documento attestante l'approvazione dell'installazione dell'apparecchiatura da parte dell'organismo collettivo;
- l'accettazione dell'incarico di conduttore;
- l'attestato di partecipazione al corso di formazione del conduttore;
- regolamento dell'attività di compostaggio di comunità approvato dall'organismo collettivo di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto di cui all'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- la dichiarazione di idoneità dell'apparecchiatura alla produzione e dell'ammendante compostato verde, ai sensi ai sensi del decreto legislativo 29 aprile 2010, n.75 in materia di fertilizzanti;
- l'elenco delle utenze conferenti con indicazione del numero di componenti per ciascuna utenza domestica:
- la copia del titolo di disponibilità giuridica dell'apparecchiatura e dell'area ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 e 2, dell'articolo 5, del decreto di cui all'articolo 180, comma 1-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

| Luogo e data | |
|--------------|----------------|
| | IL RICHIEDENTE |
| | |
| | |

Informativa sulla Privacy

I dati personali contenuti in questo modulo sono indispensabili ai fini del procedimento e saranno utilizzati dall'Ufficio referente esclusivamente a tale scopo. Si autorizza al trattamento dei dati coperti e tutelati dal D. Lgs. 196/2003 italiana e dal GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione Dati, in vigore dal 25.05.2018 (Regolamento UE n. 2016/679 per le finalità sopra indicate.



Al Dirigente del Settore Ambiente del Comune di Nuoro Via Dante, 44 08100 NUORO protocollo@pec.comune.nuoro.it

OGGETTO: MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI MESSA IN ESERCIZIO DELL'APPARECCHIATURA DI COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ CON CAPACITÀ MINORE DI 1 TONNELLATA ANNUA

| I sottoscritti |
|---|
| Cognome Nome |
| Residente in <i>(Comune)</i> |
| Codice Fiscale |
| Recapito telefonico e-mail |
| In qualità di Intestatario della singola utenza domestica sita in: Via |
| е |
| Cognome Nome |
| Residente in <i>(Comune)</i> |
| Codice Fiscale |
| Recapito telefonico e-mail |
| In qualità di Intestatario della singola utenza domestica sita in: Via |
| (aggiungere altre eventuali utenze) |
| ai sensi ai sensi dell'art. 19 del legge 7 agosto 1990, n. 241, consapevole che in caso d dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza da beneficio ottenuto |
| SEGNALANO |
| |

Si allegano alla presente:

- il piano di utilizzo del compost prodotto indicante quantità, impieghi e le aree di destinazione;
- numero di componenti per ciascuna utenza se domestica o della tipologia di attività di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 se non domestica;

| - la | copia | del | titolo | di | disponibilità | giuridica | dell'apparecc | hiatura | е | dell'area | a ai | sensi, |
|------|----------|------|---------|-------|------------------|--------------|-----------------|------------|-------|-----------|-------|--------|
| ris | pettivaı | ment | te, dei | con | ımi 1 e 2, dell | l'articolo 5 | , del decreto d | i cui all' | 'arti | colo 180 | , coi | nma 1- |
| oc | ties del | dec | reto le | gisla | ativo 3 aprile : | 2006, n. 1 | 52. | | | | | |

Luogo e data

FIRMA

Informativa sulla Privacy

I dati personali contenuti in questo modulo sono indispensabili ai fini del procedimento e saranno utilizzati dall'Ufficio referente esclusivamente a tale scopo. Si autorizza al trattamento dei dati coperti e tutelati dal D. Lgs. 196/2003 italiana e dal GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione Dati, in vigore dal 25.05.2018 (Regolamento UE n. 2016/679 per le finalità sopra indicate.

..... Data



CONTENUTI MINIMI DEL REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ AI SENSI DEL DECRETO DI CUI ALL'ARTICOLO 180, COMMA 1-OCTIES, DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione dell'attività di compostaggio di comunità ai sensi del decreto di cui all'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 2 - FINALITÀ

Il compostaggio di comunità è una forma di valorizzazione e riciclaggio della frazione organica dei rifiuti urbani finalizzata alla riduzione degli impatti sull'ambiente e sulla salute umana.

ART. 3 - ACCESSO

I soggetti autorizzati al conferimento presso l'apparecchiatura sono esclusivamente le utenze conferenti. L'accesso all'area avviene negli orari stabili all'articolo 5 ed in presenza (opzionale) del conduttore o mediante chiave meccanica o elettronica.

ART. 4 - QUANTITÀ CONFERIBILE

Al fine di consentire il corretto funzionamento i rifiuti organici conferiti devono essere compatibili in qualità e quantità al numero delle utenze conferenti.

ART. 5 - ORARI DI APERTURA E GESTIONE

| L'accesso all'apparecchiatura avviene dalle ore alle ore |
|--|
|--|

I rifiuti organici sono conferiti, senza alcun involucro o in sacchetti compostabili. Le utenze conferenti prestano la maggiore cura possibile nell'atto del conferimento in termini di pulizia e decoro.

ART. 6 - RIFIUTI E MATERIALI AMMESSI

Sono ammessi i seguenti rifiuti biodegradabili:

- rifiuti biodegradabili di cucine e mense (20 01 08);
- rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (20 02 01);
- segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (03 01 05);
- scarti di corteccia e legno dalla lavorazione della carta qualora non addizionati (03 03 01);
- materiale filtrante derivante dalla manutenzione periodica del biofiltro a servizio dell'apparecchiatura (15 02 03);
- imballaggi in carta e cartone (15 01 01);
- imballaggi in legno (15 01 03);
- carta e cartone (20 01 01).

I rifiuti di segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (03 01 05) e gli imballaggi in legno (15 01 03) sono ammessi solo se non trattati; sono esclusi i pannelli di truciolare.

Sono esclusi i rifiuti di carta (20 01 01) e cartone (15 01 01) contenti inchiostro.

I rifiuti di carta (20 01 01), cartone (15 01 01) e imballaggi in legno (15 01 03) sono ammessi limitatamente alle quantità necessarie come strutturante e non superano il 20 per cento del totale dei rifiuti immessi nell'apparecchiatura.

Sono, inoltre, ammessi come materiale strutturante i composti di legno vergine non inquinato quali pellet in legno non trattato, segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci, scarti di corteccia e legno di pezzatura non superiore ai 2 cm.

ART. 7 - DIVIETI

Nell'apparecchiatura è vietato:

- l'accesso, al di fuori degli orari di apertura indicati;
- asportare materiale di qualsiasi tipo precedentemente conferito:
- la consegna di rifiuti e materiali diversi da quelli indicati all'art. 6:
- il deposito dei rifiuti con modalità diverse da quelle individuate dal conduttore.

ART. 8 - OBBLIGHI DELLE UTENZE CONFERENTI



Le utenze conferenti sono obbligate a rispettare tutte le norme del presente regolamento, le istruzioni impartite dal conduttore dell'apparecchiatura.

ART. 9 - OBBLIGHI DEL CONDUTTORE DELL'APPARECCHIATURA

Il conduttore dell'apparecchiatura ha l'obbligo di sovraintendere al corretto funzionamento dell'attività di compostaggio, ai sensi del decreto di cui all'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare:

- garantire che l'accesso all'apparecchiatura sia riservato alle sole utenze conferenti;
- garantire che i conferimenti siano quelli previsti per il compostaggio di comunità;
- provvedere al corretto bilanciamento fra rifiuti organici e strutturante;
- provvedere alla gestione del biofiltro;
- provvedere alla verifica delle caratteristiche del compost prodotto;
- provvedere al rilascio del compost prodotto alle utenze conferenti in base al piano di utilizzo:
- tenere un registro, per le apparecchiature di taglia T2 e T3, anche in formato elettronico, dei rifiuti conferiti, del compost prodotto, degli scarti e del compost fuori dalle specifica;
- effettuare comunicazioni al responsabile, in caso di eventuali sospensioni del funzionamento dell'apparecchiatura e/o di produzione di compost fuori specifica. Il responsabile comunica tali anomalie al comune o all'azienda delegata che effettua il servizio di gestione rifiuti.

ART. 10 - PIANO DI UTILIZZO DEL COMPOST PRODOTTO

Le utenze conferenti sono obbligate a rispettare le disposizioni contenute nel piano di utilizzo allegato al presente regolamento.

ART. 11 - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, composto da n. 11 articoli, entra in vigore contestualmente all'avvio dell'apparecchiatura.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme ed i regolamenti comunali, nonché, la normativa vigente in materia di rifiuti.



CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DELLA COMPOSTIERA

| L'anno, il giorno | del mese di | •• |
|--|-------------------------------|--|
| Tra i Signori: | | |
| Cognome | Nome | |
| In qualità di | (di seguito der | nominato comodante) |
| | | |
| il signor Cognome | Nome. | |
| Residente in (Comune) | Via | ······································ |
| Codice Fiscale | | (di seguito comodatario) |
| In qualità di utente regolarmente iscritto | o a ruolo della tassa rifiuti | di cui all'articolo 1, comma 641 |
| della legge 27 dicembre 2013, n. 147 c | he non risulta avere insolu | ti pregressi con la predetta tassa |
| e che intende avviare attività di compos | taggio domestico nello spa | azio verde sito in |
| Via | •••••• | nn |
| si conviene e stipula quanto segue: | | |

- 1. Il comodante concede in comodato d'uso gratuito al comodatario, che accetta, n° 1 compostiera domestica da litri da utilizzarsi per il compostaggio domestico dei rifiuti umidi e degli sfalci/potature prodotti dal comodatario;
- 2. Il comodatario avrà diritto al comodato d'uso della compostiera per tutta la durata dell'attività di auto compostaggio domestico, fatto salvo quanto previsto agli articoli n. XXXXX:
- 3. Al momento della sottoscrizione del presente contratto, il comodatario dichiara di avere visionato il bene, del quale riconosce la conformità alle caratteristiche ed alle condizioni di cui al verbale di consegna debitamente sottoscritto, nonché l'idoneità dello stesso all'uso determinato dalle parti;
- **4.** Il comodante si impegna ad organizzare corsi di formazione tecnica, con rilascio di attestato finale, al fine di fornire tutte le indicazioni necessarie ad un corretto auto compostaggio;
- 5. Il comodatario si impegna a frequentare i seguenti corsi organizzate dal comodante al fine di acquisire tutte le conoscenze necessarie a condurre nella miglior maniera il proprio auto compostaggio;
- 6. Il comodatario, al termine dell'attività di auto compostaggio o in seguito a quanto disposto negli articoli 13 e 14, si impegna a riconsegnare il bene nelle medesime condizioni, salvo il normale deperimento d'uso. Eventuali contestazioni circa lo stato originario del bene dovranno essere improrogabilmente sollevate in sede di sottoscrizione del verbale di consegna e risultare per iscritto sul verbale stesso;
- 7. Le spese ordinarie sostenute per il godimento del bene, sono a carico esclusivo del comodatario. Sono a suo carico inoltre i costi per l'eventuale ripristino del bene in seguito a danneggiamenti o deterioramento derivanti da un uso improprio o non corretto;
- 8. Salvo il consenso scritto da parte del comodante, è fatto espresso divieto al comodatario di cedere il presente contratto, o di concedere a terzi, a qualsiasi titolo, il godimento del bene;
- 9. Il comodatario è costituito custode del bene di cui al presente contratto ed è direttamente ed esclusivamente responsabile verso il comodante ed i terzi per danni derivanti da



- spandimento di rifiuti, di percolato, etc., nonché di ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso del bene:
- 10. Il comodatario garantisce il comodante contro i danni che a questo possano derivare da fatto, omissione o colpa, propri o da parte dei fruitori della compostiera e lo solleva da ogni responsabilità nei confronti propri e di terzi per eventuali danni derivanti dal bene in oggetto;
- 11. Il comodatario si impegna ad ubicare la compostiera in luogo sicuro nel rispetto delle distanze prescritte dalle norme in materia di urbanistica ed edilizia vigenti nonché da quanto disposto dall'articolo 889 del Codice Civile;
- **12.** La pulizia ed il mantenimento delle condizioni igieniche del bene, nonché la eventuale derattizzazione dell'area ove esso è ubicato, sono a carico del comodatario;
- **13.** Il comodatario si impegna a comunicare nel più breve tempo possibile eventuali cause che possano impedire l'uso della compostiera;
- **14.** È espressamente vietato al comodatario, pena la revoca dell'affidamento:
 - servirsi del bene per un uso diverso da quello determinato dalle parti, vale a dire per l'attività di auto compostaggio della frazione umida e degli sfalci/potature prodotti dal comodatario;
 - asportare eventuali adesivi/targhe apposti dal comodante;
 - applicare qualsiasi nuovo adesivo e apporre scritte sul bene;
 - modificare il bene in qualsiasi delle sue parti;
- **15.** Il comodante potrà revocare l'affidamento della compostiera in qualunque momento con apposita determinazione di servizio per l'uso errato o non conforme, oppure riconducibili alla cattiva gestione e manutenzione della stessa, accertate con sopralluogo degli organi competenti sanitari, regionali, provinciali o comunali o da questi incaricati;
- **16.** Il comodante, nell'ipotesi di sopravvenuta ed urgente necessità, con apposita determinazione di servizio potrà richiedere l'immediata restituzione della compostiera;
- 17. Nel caso in cui durante in fase di verifica venga accertato il mancato o non conforme utilizzo della compostiera, il comodatario non avrà diritto allo sconto sulla tassa rifiuti;
- **18.** A pena di nullità, qualunque altra modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti;
- 19. Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto o nel Regolamento Comunale per il compostaggio domestico e di comunità e relativi allegati approvati con Delibera di Consiglio Comunale n. XX del XX.XX.2018 si applicheranno le norme del Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia di comodato d'uso;
- 20. Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro di Nuoro.

| II Comodante | II Comodatario |
|--------------|----------------|
| | |

